



**QUADRO COMUNE PER I SERVIZI DI MEDIA NELL'AMBITO DEL MERCATO  
INTERNO COM (2022) 457**

**SENATO  
IV COMMISSIONE**

**CONTRIBUTO CRTV**

Roma, 10 gennaio 2023

Confindustria Radio Televisioni nel ringraziare questa Commissione per essere stata audita su un provvedimento di precipuo interesse per il settore radiotelevisivo.

L'Associazione, nell'esprimere apprezzamento e sostanziale condivisione in merito ai pareri resi sul provvedimento in esame rispettivamente il 29 novembre scorso da codesta Commissione e il 12 dicembre scorso dalla XIV Commissione della Camera, formula in questa sede alcune considerazioni.

La proposta di regolamento è un passo importante nella strada per creare un mercato dei media europeo che sia concorrenziale e rispecchi i valori di democrazia, correttezza dell'informazione e pluralismo che sono caratteristici delle imprese editoriali.

#### **PIATTAFORME ONLINE: ASSENZA DI CONTROLLO E DI RESPONSABILITÀ**

Le notizie di questi giorni dimostrano che le grandi piattaforme online subiscono carenze di neutralità e indipendenza, e sfuggono ogni forma di responsabilità per i contenuti immessi. Non vi è un sufficiente controllo sulle fake news, né sulla diffusione di contenuti soggetti a copyright.

In questo senso è significativo quanto affermato nel considerando 8 della proposta: *“Nel mercato digitalizzato dei media, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rientrare nella definizione di fornitori di servizi di media. In genere questo tipo di fornitori riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei contenuti, anche attraverso metodi automatizzati o algoritmi, ma non esercita la responsabilità editoriale sui contenuti a cui dà accesso. Tuttavia, in un ambiente mediatico sempre più convergente, alcuni fornitori di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno cominciato a esercitare un controllo editoriale su una o più sezioni dei loro servizi. Questo tipo di soggetto potrebbe quindi essere definito sia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video o di piattaforme online di dimensioni molto grandi sia come fornitore di servizi di media”*. In realtà, tutte le piattaforme esercitano una qualche forma di controllo editoriale. Tramite algoritmi di profilazione, decisioni automatizzate e scelte precise sul posizionamento dei contenuti, decidono a quali elementi, soggetti, e partner commerciali dare preminenza, orientando così in modo profondo il mercato. Si realizza in tal modo un preciso potere editoriale che è in grado di scegliere chi e cosa verrà letto dagli utenti finali, senza che vi sia in alcun modo una disciplina in grado di limitare tale potere.

#### **MEDIA TRADIZIONALI: IPER-REGOLAMENTAZIONE**

Al contrario, i media radiotelevisivi subiscono una profonda e continua pressione regolamentare

sotto profili economici, editoriali, organizzativi. Ciò nonostante, esse forniscano “*servizi di media di qualità prodotti da giornalisti e responsabili editoriali in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici, contenenti quindi informazioni affidabili, tra cui notizie e contenuti di attualità*” (cfr. considerando 11 della proposta). Occorre sottolineare, in proposito come l’esistenza di un settore radiotelevisivo strutturato e organizzato giovi sia all’economia nazionale che alla correttezza dell’informazione.

#### **VALORE ECONOMICO DEL SETTORE DEI MEDIA**

Nel 2019 il valore della produzione del comparto media si è attestato complessivamente a quota € 47,4 miliardi. L’industria radiotelevisiva rappresenta oltre il 20% del valore della produzione dell’intero comparto<sup>1</sup>.

#### **PROTEZIONE DAI RISCHI. SPYWARE**

Va rilevato, però, che l’Italia soffre di una scarsa protezione dei giornalisti dai rischi.

In tale ultima prospettiva, vanno considerate con favore le norme della proposta dirette a vietare l’uso di programmi informatici (spyware) per spiare i media, i giornalisti e le loro famiglie.

Ciò appare tanto più importante in Italia, dove si assiste ad abusi dei sistemi tecnologici di indagine (trojan, etc.), che colpiscono anche il mondo dei media e ne limitano la libertà.

#### **LEGISLAZIONE PROPORZIONATA. LEVEL PLAYING FIELD**

Altresì importante è la previsione per la quale qualsiasi misura legislativa, regolatoria o amministrativa adottata dagli Stati membri che riguardi i media dovrà essere “*giustificata e proporzionata*”.

Nella constatazione dell’inesistenza di un level playing field tra piattaforme e media radiotelevisivi, si riscontra un grave disequilibrio in danno di questi ultimi. Pubblicità, contenuti, rapporti di lavoro, finanziamenti, sono soggetti a un coacervo di regole non sempre coordinate o di semplice lettura: il regolamento proposto potrebbe dunque rappresentare la base per una semplificazione normativa che mantenesse in vita solo quelle regole munite di un contenuto necessario e proporzionato.

#### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

Quanto all’implementazione delle norme, La Commissione propone di istituire un nuovo organismo di vigilanza, il Consiglio europeo per i servizi dei media (Ebms, European board for media services)

---

<sup>1</sup> Dati elaborati dall’Ufficio Studi Confindustria Radio Televisioni

composto dalle autorità nazionali. Il consiglio sostituirà e succederà al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (Erga).

In proposito, vi è da osservare che i media radiotelevisivi rappresentano la principale industria culturale dei Paesi membri i quali hanno competenza esclusiva in materia culturale, come riconosciuto dall'art. 167 TFUE. Opera poi con grande efficienza, nei singoli Paesi, Autorità nazionali come l'AGCOM. La competenza di queste ultime dovrebbe essere ampliata al fine di ricomprendere anche soggetti trasfrontalieri (e anche extra UE) la cui attività si esplica con effetti che incidono sul territorio nazionale.

#### **COORDINAMENTO TRA AUTORITÀ NAZIONALI E SANZIONI**

Come sottolineato opportunamente nella relazione alla proposta, manca, ed è necessario, un maggiore coordinamento tra le Autorità nazionali, il che limita l'efficacia della loro azione: tuttavia pare più utile in tal senso prevedere l'adozione di protocolli di intesa tra i vari Uffici, consentendo e (in taluni casi) imponendo un adeguato scambio di informazioni. In questo senso pare di poter citare il considerando 27, ove riconosce che *“vi è la necessità di un meccanismo che consenta a qualunque autorità o organismo nazionale di regolamentazione competente di richiedere ai propri omologhi di intraprendere azioni necessarie e proporzionate per garantire l'esecuzione degli obblighi di cui a questo articolo da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video”*.

Le norme, contenute nella proposta, che disciplinano il nuovo Comitato sembrano andare in questa direzione, ponendolo quale organo di mediazione e consulenza (quindi, sostanzialmente, di coordinamento) tra le varie Autorità.

Se tali effetti distorsivi del mercato, o dell'ordine economico e sociale, si producono, invece, “su larga scala” coinvolgendo il Mercato Unico, dovrebbe essere la Commissione ad esercitare poteri sanzionatori.

Nel solco dei provvedimenti recentemente adottati dalla UE, e in particolare del DMA e del DSA, la proposta è ricalibrata per ricondurre ad un quadro di correttezza e di aderenza ai principi del TFUE tutta l'attività delle grandi piattaforme online.

#### **CONTROLLO TECNOLOGICO DEGLI APPARATI. PROMINENCE**

In questo senso è certamente importante il fatto che la Proposta intenda impedire che l'esercizio di poteri tecnologici di controllo degli apparati attraverso cui gli utenti accedono ai contenuti (v. l'articolo 19), generi indebiti effetti di creazione di barriere, di filtri o di consimili meccanismi distorsivi del mercato. Si tratta di un tema particolarmente delicato, in quanto, come rileva il

considerando 37, esistono fenomeni di “priorizzazione” realizzati, ad esempio, sulla schermata iniziale di un dispositivo attraverso funzioni di scelta rapida presenti nell'hardware o nel software, applicazioni e aree di ricerca che influenzano il comportamento di navigazione dei destinatari, i quali possono essere indebitamente incentivati a scegliere determinate offerte di media audiovisivi rispetto ad altre.

Si tratta di una previsione che avrà bisogno di maggiori definizioni di dettaglio da parte dei Paesi membri: in particolare bisognerà implementare norme che impediscano l'ingresso sul mercato di soluzioni tecnologiche prive di vantaggi per i consumatori ma unicamente pensate per orientarne le scelte: si pensi alla soppressione, in alcuni dei nuovi telecomandi, del tastierino numerico, che rende difficilissimo l'accesso agli LCN a più cifre, ma rende agevolissimo lanciare alcune piattaforme presenti sulle smart tv, evidentemente in base a previ accordi tra produttori e gestori delle piattaforme medesime.

#### **ALGORITMI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

Allo stesso modo la Proposta intende evitare che la diffusione di modelli “non giornalistici” di produzione e diffusione di notizie, in particolare attraverso piattaforme online basate su algoritmi non pubblici od altri sistemi non trasparenti, faciliti la circolazione di notizie false, idonee a sviare l'opinione pubblica, in difetto di modalità efficienti di individuazione dei responsabili.

Appare però necessario un maggiore coordinamento delle iniziative europee in tal senso: è noto che non ha ancora trovato approvazione la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, che contiene norme di tutela contro gli algoritmi ad alto rischio; sarebbe opportuno ripensare nella sua interezza la disciplina di tali sistemi.

#### **CONCENTRAZIONI**

Quanto alla disciplina delle concentrazioni, che la proposta vorrebbe fosse applicata in modo più coerente nei vari Paesi, occorre tener conto delle specificità dei singoli territori, e del fatto che vi sono in essi mercati non transfrontalieri (si pensi ai canali lineari diffusi tramite digitale terrestre e alle emittenti locali) per i quali non ha senso applicare regole di “mercato unico”. L'unica preoccupazione dovrebbe essere quella di evitare che i mercati nazionali siano falsati dalla azione di grandi operatori che sfruttano vantaggi tecnologici.